

## CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

1. L'Ordinante ha l'obbligo di fornire all'Operatore tutte le indicazioni e i documenti necessari all'esecuzione del servizio o comunque richiesti dalle norme vigenti e in particolare dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e di comunicare le eventuali precauzioni da adottare per il trasporto. La HUB Logistica ( Operatore ) ove possibile seguirà le eventuali istruzioni dell'Ordinante, ma si riserva il diritto di scegliere il vettore e organizzare il trasporto nel modo più confacente all'oggetto del trasporto stesso e alle situazioni logistiche nel quale avviene. Ove il vettore sia indicato dall'Ordinante, l'Operatore non assume nessuna responsabilità.
2. L'Operatore è autorizzato in caso di necessità e nell'impossibilità di avere tempestive istruzioni da parte dell'Ordinante di assumere le determinazioni che appaiano secondo i casi quelle più opportune.
3. L'Ordinante sarà responsabile di ogni danno diretto o indiretto che possa derivare dalla non conformità dei beni a quanto dichiarato, dalla natura dei beni spediti e/o dalla sottovalutazione degli stessi per scopi doganali. L'Operatore si riserva in tal caso il diritto di disporre del trasporto come meglio e l'Ordinante si impegna a garantire e mallevare l'Operatore da ogni eventuale legittima pretesa del vettore e/o di terzi da ogni eventuale danno che possa derivare dalla spedizione a carico dell'Operatore stesso.
4. Non possono formare oggetto del trasporto beni comunque confezionati, che rientrino nelle categorie per legge, regolamento o disciplina speciali e per i quali sono previste particolari modalità di trasporto (p. es.: idrocarburi, gas, prodotti chimici, esplosivi, materiali radioattivi, ecc...)
5. L'Operatore assume la stessa responsabilità prevista da leggi, regolamenti, convenzioni nazionali e internazionali, che assume il vettore nel corrispondente trasporto o tratta di trasporto, ivi comprese soste funzionali o depositi provvisori. In ogni caso è esclusa la responsabilità per il caso fortuito, la forza maggiore, la rapina e il furto con danni alle cose. E' altresì esclusa ogni responsabilità qualora la spedizione o parte di essa venga smarrita, danneggiata, ritardata, erroneamente consegnata o non consegnata conseguentemente a sconvolgimenti nazionali o locali nelle reti di trasporto, problemi meccanici ai modi di trasporto od ai macchinari, vizi latenti od intrinseci dei beni trasportati, atti od omissioni imputabili all'Ordinante od a terze parti. Ove non sia prevista specifica limitazione della responsabilità, questa non può superare, nel quantum, quella prevista dalle disposizioni elencate all'art. 6 che segue.
6. L'Operatore, salvo espressa richiesta dell'Ordinante, non provvede all'assicurazione della merce affidata per la spedizione. Ove espressamente richiesto per iscritto, l'Operatore provvederà ad assicurare il trasporto per il valore esplicitamente indicato, nelle forme e con le modalità che la stessa riterrà più opportune. In caso di trasporto di documenti, l'Operatore, sempre previa espressa richiesta scritta dell'Ordinante, provvederà ad assicurare gli stessi per i soli danni dovuti al rifacimento o alla ricostruzione di quelli andati persi o distrutti. E' in ogni caso esclusa copertura assicurativa per i danni indiretti o derivanti da ritardi nei trasporti. In caso in cui la merce non sia stata assicurata, l'Operatore, ove responsabile, non assume responsabilità diversa o maggiore di quella che per legge assume il vettore con conseguente applicazione delle seguenti disposizioni:  
Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, approvata e resa esecutiva in Italia con Legge 6 dicembre 1960, n. 1621;  
Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242  
Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, approvata e resa esecutiva in Italia con Legge 19 maggio 1932 n. 81 e successivo protocollo modificativo dell'Aja in data 28 settembre 1955, approvato e reso esecutivo in Italia con Legge 3 dicembre 1962 n. 1832;  
Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio 1928 e successivi protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979, approvati e resi esecutivi in Italia con Leggi 12 giugno 1984, rispettivamente n.243 e 244;  
Convenzione di Berna del 9 maggio 1980 relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF), approvata e resa esecutiva in Italia con Legge 18 dicembre 1984, n. 976;  
D.Lgs 21.11.2005 n.286)  
Codice della Navigazione italiano
  - a) Trasporti Via Strada in ambito nazionale  
D.LGS 21.11.2005 n.286  
Limite massimo di Euro 1,00 per ogni chilogrammo lordo di merce perduta o avariata.
  - b) Trasporti Via Strada in ambito internazionale  
Convenzione CMR, protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con Legge 27 aprile 1982, n.242

Limite massimo di 8,33 D.S.P. (Diritti Speciali di Prelievo) per ogni chilogrammo lordo di merce perduta o avariata.

c) Trasporti Via Aerea

Convenzione di VARSAVIA, del 12 ottobre 1929, approvata e resa esecutiva in Italia con Legge 19 maggio 1932 n.81 e successivo protocollo modificativo dell'Aja in data 28 settembre 1955, approvato e reso esecutivo in Italia con Legge 3 dicembre 1962 n. 1832;

Limite massimo di 17 D.S.P. (Diritti Speciali di Prelievo) per ogni chilogrammo di merce perduta o avariata.

d) Trasporti Via mare in ambito nazionale

Codice della Navigazione Italiano

Limite massimo Euro 103,29 per unità di carico (intendendosi per unità di carico la singola spedizione)

e) Trasporti Via Mare in ambito internazionale

Convenzione di BRUXELLES, del 25 agosto 1924, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio 1928 e successivi protocolli di Bruxelles del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979, approvati e resi esecutivi in Italia con Leggi 12 giugno 1984, rispettivamente n.243 e 244;

Limite massimo 2 D.S.P. (Diritti Speciali di Prelievo) per ogni chilogrammo lordo di merce perduta o avariata, oppure se minore 666,67 D.S.P. per collo o unità di carico.

\* D.S.P. = Unità di conto legale alla fluttuazione delle divise mondiali, indicativamente ha un valore di Euro 1,40.

7. L'Operatore accetta trasporti assicurati dall'Ordinante solo a condizione che lo stesso Ordinante non abbia concesso il diritto di rivalsa alla Compagnia di Assicurazione. L'Ordinante garantisce e malleva l'Operatore in caso di rivalsa.

8. L'Operatore non risponde dei danni indiretti o consequenziali, inclusi danni di natura commerciale o finanziaria o quelli che possano pregiudicare un interesse o vantaggio (tra cui perdita di guadagno, di profitto, di mercato, di reputazione o perdita di opportunità e così via) derivanti dallo smarrimento, dal danneggiamento, dal ritardo, dalla erronea consegna o dalla mancata consegna della spedizione, anche laddove sia stato assunto il rischio che tali danni o perdite possano verificarsi.

Poiché i tempi di resa dichiarati sono da ritenersi puramente indicativi, l'Operatore non sarà in nessun caso responsabile per eventuali ritardi, indipendentemente dalla causa degli stessi.

9. L'Ordinante si assume ogni responsabilità per la mancanza o l'insufficienza dell'affrancatura per i trasporti di plichi o colli contenenti corrispondenza epistolare, in conformità alla normativa delle Poste Italiane e si impegna a tenere indenne l'Operatore da ogni conseguenza relativa.

10. L'Operatore ha il privilegio su ogni bene trasportato per i crediti derivanti dal contratto di trasporto, oneri doganali, anticipazioni o altro, ha diritto di ritenzione e quindi può rifiutare la consegna sino a quando tali oneri non siano stati pagati.

11. La giurisdizione e il diritto sono quelli italiani. Per ogni controversia unico Foro competente è quello di Torino.

12. Ai fini dell'esecuzione del mandato di spedizione, l'Ordinante autorizza l'Operatore al trattamento dei suoi dati personali ivi compresi, se strettamente necessari, quelli sensibili, nel rispetto degli obblighi di legge e prende atto che gli competono i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003. Ogni comunicazione può essere effettuata direttamente all'indirizzo dell'Operatore.

b) Si approvano specificatamente le clausole 5-6 (limiti responsabilità), 7 (divieto di rivalsa), 8 (danni indiretti o consequenziali), 11 (Foro).

Informativa ex. art. 13 dlgs. 196 / 03 consultabile sul nostro sito e sul sito [www.informativa.it](http://www.informativa.it)